

OGGETTO: Assolvimento degli obblighi di pubblicità di cui all'art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8 e dell'art. 31 bis della L.P. 30.11.1992 n. 23 mediante pubblicazione di elenchi in luogo dei provvedimenti di concessione e attribuzione di vantaggi economici di importo superiore ai mille euro.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- A partire dal giorno 1 gennaio 2014 i Comuni - ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8 e dell'art. 31 bis della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, introdotto dall'articolo 32 della L.P. 27 dicembre 2012 n. 25 - devono rendere accessibili sui propri siti internet o Albi telematici per un periodo non inferiore a dieci anni, con link visibile nella homepage, i provvedimenti e gli allegati che dispongono concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati ed in generale vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati di importo complessivo superiore a 1.000,00 (mille) euro.
- Sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma i pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi. È esclusa anche la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
- La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di importo superiore a mille euro.

Ciò premesso.

Richiamato l'art. 7 comma 2 della L.R. 13.12.2012 n. 8, con il quale viene concessa ai Comuni la possibilità, previa deliberazione del proprio organo esecutivo, di disporre la pubblicazione, in luogo dei provvedimenti, di un elenco contenente i suddetti dati:

- a) nome e dati fiscali del beneficiario;
- b) importo assegnato;
- c) norma o titolo a base dell'attribuzione;
- d) struttura, dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.

Ritenuto preferibile, a fronte di una disamina di tutti gli ambiti di attività dell'Amministrazione su cui incidono i predetti obblighi di pubblicazione e nello specifico delle fattispecie in cui non è ravvisabile un atto qualificabile come provvedimento, dare attuazione, per ragioni di uniformità delle modalità di pubblicazione e di maggiore speditezza, a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8 con le modalità dallo stesso individuate (pubblicazione dei dati in luogo dei provvedimenti).

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini n. 47 del 30.12.2013 pervenuta in data 30.12.2013 al prot. 4226.

Ritenuto, altresì, di procedere con urgenza, al fine di garantire il rispetto della normativa in oggetto.

Vista la L.R. 13.12.2012 n. 8.

Vista la L.P. 30.11.1992 n. 23.

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa da parte del Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1

febbraio 2005 n. 3/L.

Ad unanimità di voti palesi, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Sindaco – Presidente.

DELIBERA

1. Di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 della L.R. 13 dicembre 2012 *n.* 8 e dell'art. 31 bis della L.P. 30 novembre 1992 *n.* 23, la pubblicazione sul sito web – Albo Telematico dell'Amministrazione, di elenchi, ove non vi siano delibere o determinazioni, contenenti i seguenti dati, riferiti a concessioni di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese, attribuzioni di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati (ad esclusione dei trattamenti relativi ai rapporti di lavoro dipendente) e in generale l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere ad enti pubblici e privati, se singolarmente d'importo superiore a 1.000,00 (mille) Euro:
 - a) nome e dati fiscali del beneficiario;
 - b) importo assegnato;
 - c) norma o titolo a base dell'attribuzione;
 - d) struttura, dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo;
 - e) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.
2. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione ed all'unanimità di voti palesi espressi ed accertati nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 *n.* 3/L.
3. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, *n.* 23, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, *n.* 3/L), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 *n.* 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).

\\ \\ *** ///